



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

## REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE, GENERALIZZATO E ACCESSO DOCUMENTALE

### INDICE

#### PREMESSE

Articolo 1 = Definizioni

Articolo 2 = Oggetto

Articolo 3 = Registro delle istanze di accesso

#### TITOLO I: ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

Articolo 4 = Legittimazione soggettiva

Articolo 5 = Istanza di accesso civico semplice e generalizzato

Articolo 6 = Responsabili del procedimento

Articolo 7 = Soggetti controinteressati

Articolo 8 = Termini del procedimento

Articolo 9 = Eccezioni assolute all'accesso civico generalizzato

Articolo 10 = Eccezioni relative all'accesso civico generalizzato

Articolo 11 = Richiesta di riesame

Articolo 12 = Motivazione del diniego all'accesso

Articolo 13 = Costi per l'accesso civico generalizzato;

Articolo 14 = Impugnazioni

#### TITOLO II: ACCESSO DOCUMENTALE

Articolo 15 = Accesso agli atti amministrativi

Articolo 16 = Esclusioni e limitazioni

Articolo 17 = Domanda di accesso agli atti amministrativi

Articolo 18 = Contro interessati all'accesso agli atti

Articolo 19 = Accesso informale

Articolo 20 = Accesso formale

Articolo 21 = Domanda accolta e modalità di accesso

Articolo 22 = Domanda respinta o differita

Articolo 23 = Tutele e ricorsi

Articolo 24 = Entrata in vigore- abrogazioni

Allegati:

A = Modello richiesta di accesso civico "semplice";

B = Modello richiesta di accesso civico "generalizzato";

C = Modello richiesta di accesso documentale (agli atti);

D = Modello comunicazione ai soggetti contro interessati;

## PREMESSE

### ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “**decreto trasparenza**” il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- b) “**accesso documentale**” l’accesso disciplinato dal capo V, articoli da 22 a 28, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c) “**accesso civico**” (o accesso civico “semplice”) l’accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto trasparenza;
- d) “**accesso civico generalizzato**” l’accesso previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.
- e) “**CAD**” Codice dell’Amministrazione Digitale
- f) “**RPCT**” il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
- g) “**URP**” – Ufficio Relazioni con il Pubblico
- h) “**SPID**” – Sistema Pubblico di Identità Digitale
- i) “**CIE**” – Carta di identità Elettronica
- l) “**CNS**” – Carta Nazionale dei Servizi

### ART. 2 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l’effettivo esercizio dei seguenti diritti:

- a) l’**accesso civico semplice** che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare, pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
- b) l’**accesso civico generalizzato** che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza;
- c) l’**accesso documentale** che prevede il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi da parte di titolari di posizioni giuridiche qualificate in relazione a specifici procedimenti.

### ART. 3 – REGISTRO DEGLI ACCESSI

1. E’ istituito il Registro **degli Accessi**, organizzato in tre sezioni, una per ciascuna tipologia di accesso.

2. Il registro, tenuto attraverso fogli di calcolo o documenti di video scrittura, è conservato ed è aggiornato dall’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP), struttura all’uopo individuata, con la sovrintendenza del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

3. Per ciascuna istanza di accesso, il registro riporta:

- a) la data della richiesta ed i dati della registrazione al protocollo generale;
- b) l’indicazione sommaria dell’oggetto della richiesta;
- d) l’ufficio responsabile dell’istruttoria presso il quale è conservato l’atto richiesto;
- e) la data in cui l’istanza è stata evasa;
- f) l’esito;
- g) modalità attraverso le quali l’istanza è pervenuta;
- g) una sezione “note” in cui vengono annotati eventuali contestazioni in sede di riesame e/o contenzioso e l’esito dei ricorsi.

4. Ai fini della compilazione del registro i provvedimenti di rilascio o diniego di accesso, nonché le eventuali

comunicazioni ai controinteressati, vengono comunicati all'URP da tutti i servizi cui pervengano le richieste.

5. Il Registro è pubblicato oscurando i dati personali eventualmente presenti e aggiornato trimestralmente nella sezione "Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Accesso civico".

## TITOLO I: ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

### ART. 4- LEGITTIMAZIONE SOGGETTIVA

1. L'esercizio dell'accesso civico semplice e dell'accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

2. L'istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso.

3. Non sono ammissibili, con motivazioni adeguatamente illustrate nel provvedimento di rifiuto, le richieste:

- a) meramente esplorative volte a individuare di quali informazioni il comune dispone;
- b) che impongono al comune di raccogliere informazioni che non sono in suo possesso;
- c) che costringano il comune a rielaborare informazioni in suo possesso. La richiesta di accesso deve riguardare documenti, dati e informazioni così come sono detenuti, organizzati, gestiti e fruiti;
- d) formulate in modo così vago e generico da non permettere al comune di identificare i documenti o le informazioni richieste;
- e) massive, che risultano, pertanto, manifestamente irragionevoli, tali cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento delle strutture comunali.

### ART. 5- ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

1. L'istanza può essere trasmessa, dal soggetto interessato, per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD). Pertanto, ai sensi dell'art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:

- a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- b) l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS);
- c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
- d) trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;

2. Resta fermo che l'istanza può essere presentata anche a mezzo posta o direttamente presso l'ufficio protocollo e che, laddove la richiesta di accesso non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

3. Se l'istanza ha per oggetto l'accesso civico "semplice" deve essere presentata al RPCT, i cui riferimenti sono indicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del comune. Ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio del comune, il responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterla al RPCT nel più breve tempo possibile.

4. Nel caso di accesso civico generalizzato, l'istanza va indirizzata all'URP, il quale provvede all'inoltro all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.

5. L'istanza di accesso civico semplice e generalizzato non richiede motivazione alcuna.

6. Il RPCT può chiedere, in ogni momento, agli uffici, informazioni sull'esito delle istanze.

7. La modulistica per l'accesso civico semplice (sub. "A") e accesso civico generalizzato (sub. "B"), viene allegata al presente regolamento per formarne parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 6- RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO**

1. I Dirigenti e i Responsabili dei Servizi del comune garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

2. Responsabile del procedimento di accesso civico generalizzato è il Dirigente del Settore a cui si riferisce l'istanza, il quale può affidare ad altro dipendente l'attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento, mantenendone comunque la responsabilità. In caso di istanze erroneamente assegnate il Dirigente ha l'onere di trasmissione all'Ufficio competente.

3. I Responsabili dei Servizi ed il RPCT controllano ed assicurano la regolare attuazione dell'accesso sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento.

4. Nel caso di istanze per l'accesso civico semplice il RPCT ha l'obbligo di segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o adempimento parziale agli obblighi di pubblicazione all'ufficio per i procedimenti disciplinari del comune, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; la segnalazione degli inadempimenti viene effettuata anche al Sindaco e all'Organismo Indipendente di Valutazione, ai fini dell'attivazione dei procedimenti rispettivamente competenti in tema di responsabilità. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultino essere già pubblicati sul sito istituzionale dell'ente nel rispetto della normativa vigente, il RPCT comunica tempestivamente al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

#### **ART. 7- SOGGETTI CONTROINTERESSATI**

1. Il Servizio competente in materia di accesso civico generalizzato, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia dell'istanza di accesso, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione (vedi allegato sub. "D").

Di tale comunicazione è inviata copia per conoscenza anche all'Urp per la corretta tenuta del Registro degli Accessi (cfr. art. 3 c.4)

2. I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5-*bis*, comma 2, del decreto trasparenza:

- a) protezione dei dati personali;
- b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato, ex art.15 Costituzione;
- c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne all'amministrazione comunale (componenti degli organi di indirizzo, Responsabili dei servizi, dipendenti, componenti di altri organismi, *staff*, eccetera).

4. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il Dirigente provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

5. La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico semplice, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

6. L'ufficio responsabile del procedimento di accesso civico dovrà dare notizia all'URP delle comunicazioni ai controinteressati, di eventuali loro opposizioni, nonché comunicare l'esito del procedimento di accesso civico generalizzato ai fini della tempestiva e corretta tenuta del Registro degli accessi.

#### **ART. 8- TERMINI DEL PROCEDIMENTO**

1. Il procedimento di accesso civico semplice e generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente, agli eventuali soggetti controinteressati ed all'URP. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati, durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione). Il differimento dei termini di risposta può conseguire anche nel caso di richiesta di parere al Garante della privacy, in casi complessi o dubbi di accesso ai dati personali. Della sospensione e/o differimento dei termini è data comunicazione al richiedente.

2. In caso di accoglimento, l'ufficio competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico semplice, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al RPCT l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

3. Con riferimento alle istanze di accesso civico generalizzato, qualora vi sia stato l'accoglimento della suddetta richiesta nonostante l'opposizione del controinteressato, il comune è tenuto a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.

4. Nel caso di richiesta di accesso civico generalizzato, il comune deve motivare l'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall'art. 5- *bis* del decreto trasparenza.

#### **ART. 9- ECCEZIONI ASSOLUTE ALL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO**

1. Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso:

1.1 nei casi di segreto di Stato (cfr. art. 39, legge n. 124/2007) e nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (tra cui la disciplina sugli atti dello stato civile, la disciplina sulle informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione, gli Archivi di Stato), inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, legge 241/1990.

Ai sensi di quest'ultima norma il diritto di accesso è escluso:

- a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
- b) nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività dell'Ente diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la

formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

1.2.) nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui:

- il segreto militare (R.D. n.161/1941);
- il segreto statistico (D.lgs. 322/1989);
- il segreto bancario (D.lgs. 385/1993);
- il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.);
- il segreto istruttorio (art. 329 c.p.p.);
- il segreto sul contenuto della corrispondenza (art. 616 c.p.);
- i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art.15, D.P.R. 3/1957);
- i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del D.lgs. 196/2003; art. 7-bis, comma 6, decreto trasparenza);
- i dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, comma 6, decreto trasparenza);
- i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (divieto previsto dall'art. 26, comma 4, D.lgs. 33/2013).

2. Tali categorie di eccezioni all'accesso civico generalizzato sono previste dalla legge ed hanno carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni il comune è tenuto a rifiutare l'accesso, senza necessità di informare i contro interessati, trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa.

3. Nella valutazione dell'istanza di accesso, il comune deve verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate al primo comma.

4. Per la definizione delle esclusioni all'accesso civico generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative in materia adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 5-bis del decreto trasparenza.

## **ART. 10- ECCEZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO**

1. I limiti all'accesso civico generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che il comune deve necessariamente valutare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

2. L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i verbali e le informative riguardanti attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nonché i dati, i documenti e gli atti prodromici all'adozione di provvedimenti rivolti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, gli atti, i documenti e le informazioni concernenti le attività connesse con la pianificazione, l'impiego e l'addestramento delle forze di polizia;

- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento.

In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:

- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall'Autorità giudiziaria e comunque atti riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali;
  - i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Ente. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:
- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di definitività, qualora non sia possibile soddisfare prima l'istanza di accesso senza impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa o compromettere la decisione finale;
  - le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed i tempi del suo svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attività di enti pubblici o privati su cui l'ente esercita forme di vigilanza;
  - verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la segretezza dei lavori;
  - verbali ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi condotti su attività e soggetti privati nell'ambito delle attribuzioni d'ufficio;
  - pareri legali redatti dagli uffici comunali, nonché quelli di professionisti esterni acquisiti, in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza.

3. L'accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia.

In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:

- documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
- relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone assistite, fornite dall'Autorità giudiziaria e tutelare o ad altri organismi pubblici per motivi specificatamente previsti da norme di legge;
- la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni, ex GDPR 679/2016 e D.lgs. n.196/2003 e s.m.i.;
- notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza.

In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:

- gli atti presentati da un privato, a richiesta del comune, entrati a far parte del procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all'accesso;
  - gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale,

il diritto d'autore e i segreti commerciali.

4. Il comune è tenuto a verificare e valutare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore; deve necessariamente sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso ed il pregiudizio. Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile.

5. I limiti all'accesso civico generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

6. L'accesso civico generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

7. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardino soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito. Con l'oscuramento dei dati personali viene omessa la procedura di coinvolgimento del soggetto controinteressato.

#### **ART. 11- RICHIESTA DI RIESAME**

1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto al precedente art. 8, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

2. Se l'accesso civico generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il RPCT, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

3. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

#### **ART. 12- MOTIVAZIONE DEL DINIEGO ALL'ACCESSO**

1. Sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all'esistenza di limiti all'accesso civico generalizzato, sia per quelli connessi alle eccezioni assolute, sia per le decisioni del RPCT, gli atti sono adeguatamente motivati. Analogo onere di adeguata motivazione sussiste nell'ipotesi di accoglimento in presenza di opposizioni dei controinteressati.

#### **ART. 13 – COSTI PER L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO**

1. In risposta alla richiesta di accesso civico generalizzato, il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, è gratuito e tale modalità è la soluzione normalmente adottata dalla strutture comunali.

2. Quando il comune rilascia la documentazione richiesta mediante documenti ed informazioni in formato cartaceo o su supporto informatico, richiede il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali. Spetta alla giunta determinare periodicamente il costo di riproduzione dei documenti. In assenza di determinazione di tali tariffe, è ammesso il rimborso delle spese in



misura pari a quelle sostenute dal comune per la riproduzione del materiale e dei supporti con cui vengono rilasciati i documenti richiesti.

3. Qualora l'istante richieda che gli atti siano inviati presso il proprio indirizzo postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la spesa sarà a proprio carico e dovrà essere versata al comune, prima dell'invio, secondo le modalità e le tempistiche che saranno comunicate all'interessato.

#### **ART. 14 – IMPUGNAZIONI**

1. Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente l'accesso civico generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010.

2. In alternativa il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato, può presentare ricorso al difensore civico regionale. Il ricorso deve essere notificato anche all'Amministrazione interessata.

3. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo comunica al comune. Se il comune non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

4. Se l'accesso civico generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta;

### **TITOLO II: ACCESSO DOCUMENTALE**

#### **ART. 15 – ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI**

1. Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata a uno o più documenti amministrativi hanno il diritto di prendere visione e di estrarre copia di tali documenti.

2. A norma della legge 241/1990, l'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

#### **ART. 16 – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI**

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è escluso:

- a) per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, da regolamento governativo e dalle pubbliche amministrazioni;
- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Per quanto concerne il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei

contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto;
- b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del D. Lgs. 50/2016 per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

3 Il diritto di accesso documentale è subordinato al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti e può essere esercitato nel rispetto dei predetti limiti, previsti dalle leggi di riferimento alle quali si rinvia, in materia di:

- a) rilascio informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione (L. 1228/1954 e DPR 223/1989);
- b) informazioni e notizie sul rapporto di adozione risultante agli atti (artt.28 e 73 L. 184/83);
- c) documenti contenenti l'indicazione di paternità e maternità di una persona (L. 1064/55e D.P.R. 432/57);
- d) atti di stato civile (art. 107 D.P.R.396/2000 e art. 177 D. Lgs. 196/2000);
- e) rilascio di copia delle liste elettorali (art. 51 D.P.R. 223/1967 e ss.mm.ii.).

4 L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato qualora sia sufficiente fare ricorso al differimento o altre limitazioni quali, ad esempio, l'oscuramento di dati.

5. Deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

6. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, e' di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale (cfr. articolo 60 del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali").

## **ART. 17 – DOMANDA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI**

1. L'istanza può essere trasmessa, dal soggetto interessato, per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"

Pertanto, ai sensi dell'art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:

- a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- b) l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS);
- c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
- d) trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;

2. Resta fermo che l'istanza può essere presentata anche a mezzo posta o direttamente presso l'URP, presso

l'Ufficio Protocollo e che, laddove la richiesta di accesso non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). L'URP procede ad inoltrare la richiesta al servizio che detiene i documenti.

3. La domanda di accesso agli atti amministrativi è obbligatoriamente motivata, pena l'inammissibilità, e identifica i documenti richiesti.

4. Il diritto di accesso agli atti è esercitabile per i soli documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti dall'ente. Gli uffici non sono tenuti ad elaborare i dati in loro possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

5. Non sono ammissibili domande di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'ente.

6. Nel caso di richiesta effettuata per conto di soggetto collettivo l'istante deve possedere rappresentanza legale dello stesso. Nel caso di accesso per delega l'istanza va corredata da delega espressa a richiedere l'accesso con allegate copie dei documenti di identità del delegato e del delegante.

7. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. Nel caso l'invio della documentazione avvenga tramite mail o PEC, il rilascio è gratuito.

8. Spetta alla giunta determinare periodicamente il costo di riproduzione dei documenti. In assenza di determinazione di tali tariffe, è ammesso il rimborso delle spese in misura pari a quelle sostenute dal comune per la riproduzione del materiale e dei supporti con cui vengono rilasciati i documenti richiesti l'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

9. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni, con un provvedimento motivato del responsabile dell'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti. Di tale provvedimento è data notizia all'URP per gli adempimenti relativi al Registro degli Accessi. In caso di silenzio, decorso il termine di trenta giorni la domanda si intende respinta.

10. La modulistica per l'accesso documentale (sub. "C"), viene allegata al presente regolamento per formarne parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 18 – CONTROINTERESSATI ALL'ACCESSO AGLI ATTI**

1. Sono controinteressati alla domanda di accesso agli atti amministrativi tutti i soggetti, che, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lettera c) della legge 241/1990, individuati o facilmente individuabili, dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

2. Qualora siano individuati controinteressati, l'ufficio precedente trasmette loro copia della domanda d'accesso agli atti, con raccomandata AR o via PEC.

3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche via PEC, alla richiesta di accesso.

4. Accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, decorso il termine di dieci giorni, l'ufficio provvede comunque sulla richiesta.

5. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per concludere il

procedimento rimane sospeso fino all'eventuale opposizione degli stessi o il decorso dei dieci giorni.

6. Di tutte le comunicazioni intercorse tra amministrazione e controinteressati è data notizia all'Urp per la corretta tenuta del Registro degli Accessi (cfr. art. 3 c.4).

#### **ART. 19- ACCESSO INFORMALE**

1. Qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio che detiene il documento.

2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento richiesto, oppure elementi che ne consentano l'individuazione, e comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione del provvedimento contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 241/1990.

5. Qualora l'ufficio, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l'esistenza di controinteressati o altra necessità di approfondimento istruttorio, invita il richiedente a presentare domanda formale di accesso.

#### **ART. 20- ACCESSO FORMALE**

1. Qualora non sia possibile accogliere la domanda in via informale, oppure sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse diretto concreto ed attuale, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'ufficio invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso agli atti formale.

2. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda all'ufficio.

3. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, l'ufficio entro dieci giorni ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata o via mail. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

#### **ART. 21 – DOMANDA ACCOLTA E MODALITÀ DI ACCESSO**

1. L'accoglimento della domanda di accesso ad un documento comporta la facoltà di accedere agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

2. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio che detiene i documenti, nelle ore di ufficio, alla presenza, se necessaria, di personale addetto.

3. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in

visione.

#### **ART. 22 – DOMANDA RESPINTA O DIFFERITA**

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso agli atti formale sono motivati, con riferimento specifico alla normativa vigente e, in particolare, alle categorie di cui all'articolo 24 della legge 241/1990, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. Il differimento dell'accesso è disposto se è sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 241/1990, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. Il provvedimento che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

#### **ART. 23- TUTELE E RICORSI**

1. Interessati e controinteressati all'accesso agli atti amministrativi dispongono delle tutele previste dall'articolo 25 comma 4 della legge 241/1990.

#### **ART. 24- ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI**

1. Il presente Regolamento ai sensi dell'art 5, comma 3, dello Statuto Comunale entra in vigore il giorno successivo a quello nel quale è divenuta esecutiva la deliberazione che lo approva.

2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogati il vigente "Regolamento comunale sul diritto di accesso" approvato con Deliberazione Consiliare n. 119/1997, in particolare il Titolo III dal Capo 1° al Capo 7° (art. 29 – 56) e la parte 3° Titolo IV, nonché il "Regolamento per l'istituzione del diritto fisso di compartecipazione alle spese generali. Rimborso costi fotocopie e diritti di ricerca" approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 28/02/1996 e tutte le precedenti disposizioni comunali con esso contrastanti.

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/2019**

**RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”**

(art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e Reg. Comunale)

**Al Responsabile della Prevenzione  
della Corruzione e della Trasparenza**

Il/la sottoscritto/a cognome\* \_\_\_\_\_ nome\* \_\_\_\_\_  
nato/a\* \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
residente in\* \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_  
cell. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

Considerata

l’omessa pubblicazione

ovvero

la pubblicazione parziale

del seguente documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta  
pubblicato sul sito del Comune di Pontedera

.....  
.....

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013, e dell’art. 5 del Regolamento  
dell’Ente disciplinanti il diritto di accesso civico semplice, la pubblicazione di quanto richiesto e la  
comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al  
dato/informazione oggetto dell’istanza.

Indirizzo mail per le comunicazioni:

\_\_\_\_\_

Si allega copia del proprio documento d’identità.

\_\_\_\_\_ (Luogo e data)

Firma \_\_\_\_\_

L’informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta è reperibile al seguente link:  
<https://www.comune.pontedera.pi.it/privacy-protezione-dati/>

**RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO”**

(art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e Reg. Comunale)

**Spett.le Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)**

Il/la sottoscritto/a cognome\* \_\_\_\_\_ .nome\* \_\_\_\_\_  
nato/a\* \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
residente in\* \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
mail \_\_\_\_\_; PEC: \_\_\_\_\_  
cell. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, e dell’art. 5 del Regolamento dell’Ente disciplinanti il diritto di accesso civico generalizzato ai dati e documenti detenuti dall’Ente,

CHIEDE

il seguente documento

.....

le seguenti informazioni

.....

il seguente dato

.....

DICHIARA

di voler ricevere quanto richiesto, personalmente presso l’URP dell’Ente, oppure al proprio indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_, oppure al seguente n. di fax \_\_\_\_\_, oppure che gli atti siano inviati al seguente indirizzo postale \_\_\_\_\_

mediante raccomandata con avviso di ricevimento con spesa a proprio carico.

(Si allega copia del proprio documento d’identità)

\_\_\_\_\_ (Luogo e data)

Firma \_\_\_\_\_

L’informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta è reperibile al seguente link:  
<https://www.comune.pontedera.pi.it/privacy-protezione-dati/>

**RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

(L. 7 agosto 1990, n. 241 D.P.R. n. 184/2006)

Il sottoscritto (*cognome e nome*) \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ (*provincia*) \_\_\_\_\_

il (*giorno, mese, anno*) \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ n. tel/fax \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

nella qualità di  diretto interessato  
 delegato (allegare documentazione)

CHIEDE

- di prendere visione
- il rilascio in copia libera
- il rilascio di copia conforme all'originale

dei seguenti documenti:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Interesse giuridicamente rilevante a motivo della richiesta:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Pontedera, li \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

ALLEGRO:

- copia fotostatica del documento di riconoscimento o di identità (solo se la domanda non è presentata a mano dall'incaricato)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (*come sopra identificato*)

DICHIARA

- di aver preso visione dei documenti richiesti
- di aver ricevuto copia dei documenti richiesti per totale di fogli n. \_\_\_\_\_ in formato \_\_\_\_\_
- di aver provveduto al rimborso mediante \_\_\_\_\_

Pontedera, li \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

L'informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta è reperibile al seguente link:  
<https://www.comune.pontedera.pi.it/privacy-protezione-dati/>



**COMUNICAZIONE AI SOGGETTI CONTROINTERESSATI**

(da trasmettere con Raccomandata A.R o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione)

Al Sig.....

Oggetto: Richiesta di accesso civico generalizzato/documentale. Comunicazione ai soggetti contro interessati.

Si trasmette l'allegata copia della richiesta di accesso civico generalizzato/documentale qui presentata dal sig. \_\_\_\_\_, pervenuta a questo Ente in data \_\_\_\_\_, prot. \_\_\_\_\_, per la quale Lei è stato/a individuato/a quale soggetto contro interessato ai sensi delle vigenti disposizioni.

**Entro dieci giorni** dalla ricezione della presente comunicazione, quale soggetto contro interessato, potrà presentare una **motivata opposizione**, anche per via telematica, alla richiesta di accesso trasmessa. Si fa presente che decorso tale termine senza che alcuna opposizione venga prodotta, l'Amministrazione provvederà in merito alla richiesta di accesso.

Questo Servizio resta a disposizione per ogni eventuale/ulteriore informazione.  
(tel. \_\_\_\_\_; mail: \_\_\_\_\_;  
PEC \_\_\_\_\_)

Il Responsabile del procedimento

---

Allegato: Richiesta prot. \_\_\_\_\_